



Comune di Alta Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 95 Del 27-11-2025

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019 - art. 1 commi da 816 a 847

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore 15:00, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 24 del 07/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto "Disposizione per il funzionamento della Giunta Comunale – Esame ed Approvazione" - art. 3, la Giunta Comunale si è riunita in video-conferenza, con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza gratuita ed open source.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti:

Albertini Franco	Sindaco	Presente dalla sede comunale
Aradelli Andrea	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza da luogo privato
Dotti Giovanni	Assessore	Presente dalla sede comunale

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Albertini Franco in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora Carotenuto Rita, presente in sede.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019 - art. 1 commi da 816 a 847

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

CONSIDERATO, pertanto che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra riportato, è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all’ufficio, di predisporre i necessari atti”;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal responsabile del servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO CHE per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che testualmente recita " 169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento: In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – -Legge 160/2019 art1 commi da 816 a 847- , approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2021, dichiarato immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che la popolazione del comune di Alta Val Tidone è inferiore a diecimila abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

CONSIDERATO che sono stati individuati i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenendo conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

DATO ATTO CHE vengono confermate le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

CONSIDERATO, pertanto, la necessità di confermare le seguenti tariffe riportate negli allegati 1,2,3 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
- 2) DI CONFERMARE** per l'anno 2026 le tariffe relative al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale già in vigore per l'anno 2021;
- 3) DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da allegato 1,2 e 3;
- 4) DI DARE ATTO** che la popolazione del comune di Alta Val Tidone è inferiore a diecimila abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:
 - tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
 - tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
 - tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
 - tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60
- 5) DI DARE ATTO** che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla

categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari così come previsto dalla norma;

- 6) DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- 7) DI DARE ATTO** che, come previsto dalla circolare 2/DF del 22 settembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;
- 8) DI DARE ATTO** che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COPIA

Allegato alla deliberazione di
G.C. n. 95 del 27-11-2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE RELATIVE AL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE. LEGGE 160/2019 - art. 1 commi da 816 a 847**

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Alta Val Tidone, Li 24-11-2025

Il Responsabile del servizio
F.to **Germana Alberici**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Alta Val Tidone, Li 24-11-2025

Il Responsabile del servizio
F.to **Germana Alberici**

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019 - art. 1 commi da 816 a 847

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Franco Albertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li', 27/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 27-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/11/2025 al 12/12/2025, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

È copia conforme all'originale.
Li, 27/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rita Carotenuto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to Rita Carotenuto

